

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 6 comma 9 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017 e poi dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020) che dispone “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare...[.....]” e l'art. 6 comma 9 bis che riporta “Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto dell'11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;

- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l'art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legge 09/12/2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/02/2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
- VISTO** il decreto legge del 15/05/2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 1/07/2024, n. 101 (G.U. 13/07/2024, n. 163) recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” e in particolare l'articolo 5 che introduce “Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”;
- VISTO** il decreto 21/06/2024 (GURI 2 luglio 2024 n. 153) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo del 25/11/2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (24G00205)” e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 48 del 18/07/2012 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale n. 11 del 12/05/2010”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore

Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 36/GAB del 23/02/2026;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.Inc.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303”, successivamente aggiornato con il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 ed in ultimo con il decreto assessoriale n. 367/Gab del 30/12/2025;
- VISTA** la legge di stabilità regionale del 09/01/2025, n. 1 e in particolare l’art. 7 che ha aggiornato la tabella degli oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali di cui al comma 3 dell’art. 91 della legge regionale del 07/05/2015, n. 9;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, e successiva modifica di cui al decreto assessoriale n. 54/Gab del 23/02/2026;
- VISTA** la nota 3719/GAB del 10/08/2026 con la quale l’Assessore ha attribuito all’Arch. Chiara Tomasino le funzioni di presidenza della CTS nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 10/07/2017 recante provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al “*Progetto di realizzazione di un parco eolico di n. 9 aerogeneratori nel Comune di Licata (AG) e sue opere connesse*” proposto dalla Società PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L., avente validità di 5 anni e scadenza alla data del 10 luglio 2022;
- VISTO** il D.A. n. 317/gab del 30/12/2022 che ha disposto la concessione della proroga di 5 (cinque) anni ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 1, lettera c, della legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50) con decorrenza dalla data del 11 luglio 2022 e scadenza al 10 luglio 2027, della validità del D.A. n. 207/Gab del 10 luglio 2017 nel rispetto delle relative condizioni ambientali inerenti il progetto proposto dalla Società PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L.;
- VISTO** il D.A. n. 193/gab del 17/06/2024 con il quale è stato attestato l’esito positivo della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento D.A. n. 207/gab del 10/07/2017, reso ai sensi dell’art. 26 del medesimo D.Lgs. 152/2006, successivamente prorogato con D.A. n. 317/gab del 30/12/2022 per il “*Progetto per la*

realizzazione di un parco eolico di n. 7 aerogeneratori (potenza di 31,05 MWe) nel Comune di Licata (AG) e sue opere connesse”, proposto dalla Società PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L.;

VISTO il D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024 con il quale, in esito al Parere CTS n. 707 del 24/10/2024 e alla conclusione della valutazione preliminare effettuata, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006, relativa all’istanza presentata dalla Società PARCO EOLICO DI LICATA SRL, acquisita al prot. DRA n. 52692 del 18/07/2024, è stato ritenuto che le modifiche finalizzate agli adeguamenti tecnici proposti al *“Progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n° 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30,00 MW, ricadente nel Comune di Licata (AG) e relativo elettrodotto interrato di collegamento alla stazione di consegna “Comunelli” ricadente nei Comuni di Licata (AG) e Butera (CL)”*, non rientrassero tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e che, pertanto, non doveva essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte seconda - Titolo III del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando l’obbligo di ottemperanza a tutte le prescrizioni/condizioni previste dagli atti autorizzativi vigenti ed, in particolare, alle condizioni ambientali relative alla Macrofase *Corso Operam - Post Operam*, contenute nel predetto D.A. n. 207/gab del 10/07/2017 e nel successivo D.A. n. 317/gab del 30/12/2022 di proroga;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 15091 del 05/03/2026 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la Sentenza n. 557/2026 del TAR Sicilia Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Parco Eolico di Licata S.r.l. (R.G. n. 215/25) e per l’effetto annullato il parere della CTS n. 707 del 24/10/2024 e il suddetto DDG n. 1357 del 21/11/2024, nella parte in cui impongono l’obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche;

VISTA la nota prot. n. 19377 del 23/03/2026 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha notificato la suddetta Sentenza TAR Sicilia – Palermo N. 557/26 alla C.T.S., al fine di valutare l’eventuale sussistenza di profili di impugnazione da trasmettere all’Avvocatura distrettuale, o in caso contrario di riformulare il Parere n. 707/2024, così da consentire a questa Autorità ambientale di predisporre il provvedimento;

VISTO il Parere C.T.S. n. 585/2026 del 12/06/2026, trasmesso al Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 46814 del 16/06/2026, con la quale la CTS, preso atto della Sentenza del TAR Palermo e dell’illegittimità dichiarata in ordine all’obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche, ha evidenziato che tale collocazione risulta necessaria per prevenire l’insorgenza di incendi e, quindi, tutelare l’ambiente circostante. E, ancora, che le modifiche apportate al progetto originario, in termini di volume e superficie si configurano quali *“variazioni essenziali”* rispetto al progetto approvato, ritenendo pertanto che *“la previsione della modifica di sagoma e di volume del manufatto da realizzare per destinarlo a sottostazione elettrica nell’ambito dell’area inizialmente prevista e la modifica dell’accesso carrabile, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., parere di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale”*;

VISTA la nota prot. n. 55228 del 14/07/2026 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento, alla luce di quanto disposto dalla Sentenza T.A.R. n. 557/26 che ha annullato il parere CTS n. 707 del 24/10/2024 e il D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024, limitatamente alla parte in cui prevedevano l’obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche, lasciando inalterato il contenuto e l’efficacia degli atti impugnati, ha restituito alla CTS il suddetto Parere n. 585 del 12/06/2026 affinché venisse valutata ogni eventuale determinazione in aderenza al giudicato amministrativo;

ACQUISITO il parere C.T.S. n. 870/2026 del 27/08/2026, trasmesso al Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 66152 del 01/09/2026, recante *“parere favorevole al progetto di variante dell’impianto eolico della potenza pari a 30 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori a 4,2 MW e 4,3 MW ciascuno, da ubicare nel territorio del Comune di Licata (Ag), Contrada Monte Aratato e Monte Agrabona, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, giusta autorizzazione D.R.S. n. 617 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii., presentato dalla Ditta PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L. – in esecuzione della Sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 557/2026 ed in aderenza al giudicato amministrativo, riformulando, sostituendo e superando integralmente il precedente Parere CTS n. 585 del 12/06/2026 – nei termini seguenti:*

- *parere di non assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale per le modifiche progettuali in argomento (modifica planimetrica e volumetrica dell'edificio sottostazione e dello stallo, nonché spostamento del cancello d'accesso), confermando l'efficacia e la stabilità delle valutazioni di non sostanzialità delle varianti già espresse nel Parere CTS n. 707 del 24/10/2024, le cui statuizioni non censurate dal TAR rimangono ferme ed efficaci;*
- *l'espunzione integrale dal quadro prescrittivo dell'obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche, in conformità a quanto disposto dalla citata Sentenza n. 557/2026”.*

RITENUTO per quanto sopra di concludere il procedimento confermando che il progetto di modifica, come già espresso con D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024, non rientra tra le categorie di cui all'art. 6 commi 6 e 7 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte seconda - Titolo III del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di ottemperanza a tutte le prescrizioni/condizioni previste dagli atti autorizzativi vigenti ed, in particolare, alle condizioni ambientali relative alla Macrofase Corso Operam - Post Operam, contenute nel predetto D.A. n. 207/gab del 10/07/2017 e nel successivo D.A. n. 317/gab del 30/12/2022 di proroga, escludendo l'obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si conferma il D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024 di valutazione preliminare ai sensi dell' art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciato per le modifiche finalizzate agli adeguamenti tecnici proposti al *“Progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n° 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30,00 MW, ricadente nel Comune di Licata (AG) e relativo elettrodotto interrato di collegamento alla stazione di consegna “Comunelli” ricadente nei Comuni di Licata (AG) e Butera (CL)”*, e si annulla l'obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche

Articolo 2

Il presente decreto integra il D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024.

Articolo 3

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti atti, nei quali sono espone le motivazioni della decisione di cui all'art. 1:

- parere C.T.S. n. 870/2026, approvato nella seduta del 27/08/2026.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata dal proponente e consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 3297).

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente) e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9 del 07/05/2015.

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 3297).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 17/09/2026

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

CALOGERO BERINGHELI
2026.09.16 18.01.52
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97-VATIT-80012000926
RSA/2048 bits